

## **TI\_GERICHTE 16.2000.66 vom 5. September 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-09-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2000.66](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2000.66)

FR: TI\_GERICHTE 16.2000.66 du 5 septembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 16.2000.66 del 5 settembre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.09.2000  
16.2000.66

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2000.00066 Lugano 5 settembre 2000 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 9 giugno 2000 presentato da \_\_\_\_\_ contro la sentenza 31 maggio 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 8 gennaio 1999 nei confronti di \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 728.85 oltre accessori nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 8 gennaio 1999 il \_\_\_\_\_ -ora \_\_\_\_\_ - ha convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ al fine di ottenere il pagamento di fr. 728.85 a saldo delle fatture emesse il 16 e 22 ottobre 1998 per prestazioni svolte su un veicolo di proprietà di quest'ultimo; che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo che le prestazioni fatturate, con le quali l'istante ha eliminato un difetto del veicolo, erano coperte da garanzia e sarebbero state assunte dalla ditta \_\_\_\_\_ se l'istante avesse notificato tempestivamente il difetto come di sua competenza; che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle prove documentali dalle quali ha dedotto che i lavori fatturati dall'istante non sono stati assunti dalla ditta \_\_\_\_\_ per negligenze addebitabili all'istante, ha respinto l'istanza; che con atto ricorsuale 9 giugno 2000 \_\_\_\_\_ è insorta contro il predetto giudizio; che con scritto 22 luglio 2000 la controparte chiede la conferma del giudizio impugnato; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 9 giugno 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti a giustificazione della correttezza del suo agire e del benfondato della sua richiesta di pagamento; che il solo fatto per il primo giudice di aver preferito la tesi difensiva del convenuto, peraltro suffragata dallo scritto 2 giugno 1999 di

\_\_\_\_\_, piuttosto che quella dell'istante, non basta certo per ritenere errata e tantomeno arbitraria la sua decisione; che pertanto questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di decidere i presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato; che il ricorso deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell'art. 329 cpv. 3 CPC; che tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 9 giugno 2000 di \_\_\_\_\_ è nullo. 2. Tassa di giustizia e spese per complessivi fr. 60.--, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere al resistente un'indennità di fr. 50.- per questa sede. 3. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello II  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.